

DPCM 10 aprile 2014 – Principali contenuti

Il nuovo DPCM di contrasto al contagio epidemiologico da Covid-19, abrogando i precedenti DPCM, **facendo però salvi gli effetti dei decreti regionali e del Ministero della Salute**, ripropone la disciplina base già in vigore **prolungandola sino a 3 maggio 2020**, con alcune novità e importanti conferme:

- tra le attività economiche non interessate da sospensione sono **comprese quelle delle librerie e delle cartolibrerie**;
- **si completa pertanto il quadro delle attività economiche che interessano il mondo del libro** e dei periodici, essendo stata confermata la **prosecuzione di tutte le attività della filiera a partire dall'operatività delle case editrici**;
- confermate anche le misure igienico – sanitarie per le attività economiche, con la specifica di quelle relative alle **attività commerciali** (art. 1 lettera z), dd) e All. 5):
 1. Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale di almeno un metro;
 2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell'orario di apertura;
 3. Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d'aria;
 4. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi *touch* e sistemi di pagamento;
 5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale;
 6. Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande;

7. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:
 - a. attraverso ampliamenti delle fasce orarie;
 - b. per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
 - c. per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l'accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
 - d. deve essere impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni;
 8. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.
- **rispetto alle attività produttive**, le imprese che proseguono nella loro attività **rispettano i contenuti del [protocollo](#) condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione di Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali** (art. 2, comma 10).
 - viene disposta una particolare disciplina per l'ingresso di persone sul territorio nazionale, per i soggiorni di breve durata e le navi da crociera e navi battenti bandiera estera (art. 4);
 - vengono confermati i poteri di controllo delle forze dell'ordine in coordinamento con le Prefetture.

NB: rispetto alle norme a tutela della salute relative alle attività commerciali occorre tenere conto anche delle prescrizioni a livello regionali, le quali, per quanto previsto dal [Decreto-Legge 19/2019](#), possono essere anche più restrittive rispetto a quelle nazionali e, almeno con riguardo alle norme regionali in essere (si usa il termine "continuano"), trovano un richiamo espresso nell'art. 8, comma 3 del nuovo DPCM ancorché "rispetto ad aree specifiche del territorio nazionale". Il DL 19/2019 prevede, infatti, che le Regioni possano disporre discipline più restrittive "esclusivamente nelle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale": fra le attività di competenza vi sono le attività commerciali (competenza costituzionalmente garantita: art. 117 comma 3). Non è peraltro semplice e privo di incertezze il coordinamento di tali previsioni con quanto stabilito dal nuovo DPCM (emanato in forza del richiamato DL 19/2020) che, all'art. 1 lettera z), nel prevedere le attività consentite elencate nell'allegato 1 le qualifica come "attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità" e con la competenza concorrente (ex art. 117 comma 2 della Costituzione) tra Stato e Regioni in materia di Salute.

A tal proposito segnaliamo che la Regione Lombardia ha disposto, con [ordinanza n. 528 dell'11 aprile](#), che **“il commercio al dettaglio di libri e articoli di cartoleria è consentito esclusivamente negli ipermercati e nei supermercati”**, fatto salvo quanto previsto dalle lettere H) ed I) dell'ordinanza.

Nella regione, a differenza di quanto deciso a livello nazionale dal Governo, restano pertanto chiuse librerie e cartolerie.